



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 33/21

Lussemburgo, 4 marzo 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-357/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție e a./QN e a. e C-547/19 CY e a., nella causa C-379/19 DNA- Serviciul Teritorial Oradea/IG e a. e nelle cause riunite C-811/19 e C-840/19 Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație e a./FQ e a.

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Bobek, sono compatibili con il diritto dell'Unione le decisioni di un giudice costituzionale che dichiarano illegittima la composizione di collegi di un organo giurisdizionale supremo per violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale e che dichiarano incostituzionali le misure tecniche di sorveglianza applicate nei procedimenti penali dal servizio di intelligence nazionale

Tuttavia, il diritto dell'Unione osta a una decisione che dichiara illegittima la composizione dei collegi di un organo giurisdizionale supremo per la mancata specializzazione dei collegi, qualora tale constatazione possa pregiudicare la tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Nel corso del 2019, vari organi giurisdizionali rumeni hanno sottoposto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali vertenti sull'indipendenza dei giudici, sullo Stato di diritto e sulla lotta alla corruzione. Il primo gruppo di cause riguardava diverse modifiche delle normative nazionali in materia giudiziaria, che erano state adottate prevalentemente con decreti d'urgenza¹.

Le cause attualmente in esame costituiscono un secondo gruppo il cui tema principale riguarda la questione se le sentenze della Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale, Romania) possano violare i principi di indipendenza dei giudici e dello Stato di diritto nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Anzitutto, il 7 novembre 2018, la Corte costituzionale ha emesso la decisione 685/2018 in cui si dichiarava, in sostanza, che alcuni collegi della corte suprema nazionale, l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania; in prosieguo: la «ACCG»), erano composti in modo non appropriato. Tale decisione aveva consentito ad alcune parti interessate di proporre ricorsi straordinari, che sollevavano a loro volta questioni potenziali non solo riguardo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, ma anche sull'interpretazione della nozione di «giudice precostituito per legge», sancita all'articolo 47, secondo comma, della Carta.

Il 16 febbraio 2016, poi, la Corte costituzionale ha emesso la decisione 51/2016 in cui si dichiarava l'incostituzionalità della partecipazione dei servizi di intelligence nazionale nell'applicazione di misure tecniche di sorveglianza a fini di attività d'indagine penale, decisione che ha portato all'esclusione di tali prove dai procedimenti penali.

Infine, il 3 luglio 2019, la Corte costituzionale ha emesso la decisione 417/2019 in cui si dichiarava l'inadempimento, da parte della ACCG, dell'obbligo giuridico di istituire collegi specializzati per trattare in primo grado reati di corruzione. Ciò porta al riesame di cause in materia di corruzione connesse alla gestione di fondi dell'Unione già giudicate.

Con diverse questioni pregiudiziali, sollevate nelle cause attualmente in esame, la ACCG e il Tribunalul Bihor (Tribunale superiore di Bihor, Romania) chiedono alla Corte di accertare se le

¹ Conclusioni del 23 settembre 2020, *Asociația «Forumul Judecătorilor Din România» e a.*, [cause riunite C-83/19, C-127/19 e C-195/1](#), [causa C-291/19](#), [causa C-355/19](#) e [causa C-397/19](#) (v. comunicato stampa n. [114/20](#)).

decisioni 685/2018, 51/2016 e 417/2019 della Corte costituzionale siano compatibili con talune disposizioni e taluni principi di diritto dell'Unione².

Decisione 685/2018

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Michal Bobek propone, **anzitutto, alla Corte di dichiarare che il diritto dell'Unione³ non osta a una decisione di un giudice costituzionale nazionale che dichiari illegittima la composizione dei collegi di un organo giurisdizionale supremo nazionale per violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, anche se ciò comporta la possibilità di proporre ricorsi straordinari avverso sentenze definitive.**

L'avvocato generale ricorda, anzitutto, che le questioni riguardanti la composizione dei collegi giudiziari e i mezzi di ricorso esperibili in caso di violazione delle norme nazionali non sono disciplinate dal diritto dell'Unione e quindi gli Stati membri mantengono il loro potere discrezionale. Pertanto, il diritto dell'Unione non osta a che, in una situazione che non è interamente disciplinata da quest'ultimo, un giudice costituzionale nazionale dichiari, in applicazione di una norma concreta e ragionevole di tutela dei diritti costituzionali, che i collegi giudicanti dell'organo giurisdizionale supremo non sono stati istituiti conformemente alla legge.

Per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'avvocato generale ricorda che l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE impone agli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure effettive e dissuasive.

A tal proposito, il criterio pertinente consiste nell'accertare se una norma, una giurisprudenza o una prassi nazionale possa compromettere, da un punto di vista normativo e indipendentemente dal suo effetto concreto in termini di numero di cause interessate, la tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione. Gli elementi per la valutazione da effettuare includono: in primo luogo, la valutazione normativa e sistematica del contenuto delle norme di cui trattasi; in secondo luogo, la loro finalità nonché il contesto nazionale; in terzo luogo, le loro conseguenze pratiche ragionevolmente percepibili o attese; in quarto luogo, i diritti fondamentali e il principio di legalità, che fanno parte dell'equilibrio interno nell'interpretazione dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE in sede di valutazione della compatibilità di norme e di prassi nazionali con tale disposizione.

L'avvocato generale rileva che, valutata alla luce di tale criterio, la decisione 685/2018 della Corte costituzionale non sembra idonea a pregiudicare la tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione. In primo luogo, tale decisione non crea nuovi mezzi di ricorso né modifica il sistema preesistente dei mezzi di ricorso. In secondo luogo, non risulta da alcun elemento che essa abbia lo scopo di pregiudicare gli strumenti giuridici che consentono la lotta contro la corruzione o di incidere sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In terzo luogo, i suoi potenziali effetti pratici sono limitati nel tempo e non conducono all'archiviazione del procedimento penale, ma solo alla riapertura di una fase del procedimento. In quarto luogo, la sua motivazione si basa sul diritto fondamentale a un equo processo.

Per quanto riguarda il principio dell'indipendenza dei giudici, l'avvocato generale rileva che non sembra che la modalità di nomina alla Corte costituzionale sia, di per sé, problematica. La circostanza che le istituzioni «politiche» partecipino alla nomina di un organo quale la Corte costituzionale non la trasforma in un organo politico appartenente o subordinato al potere esecutivo. Inoltre, non sono stati rilevati elementi tali da rimettere in discussione l'indipendenza o l'imparzialità della Corte costituzionale.

Decisione 51/2016

² Articolo 325, paragrafo 1, TFUE; Convenzione TIF, articolo 47 della Carta, articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, nonché principio del primato, decisione 2006/928/CE, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pagg. da 56 a 57).

³ Articolo 47, secondo comma, della Carta, articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonché principio dell'Unione relativo all'indipendenza dei giudici.

L'avvocato generale Michal Bobek propone **poi alla Corte di dichiarare che il diritto dell'Unione⁴ non osta a una decisione di un giudice costituzionale nazionale**, quale la decisione 51/2016, **in cui si dichiara l'incostituzionalità dell'applicazione di misure tecniche di sorveglianza nell'ambito di procedimenti penali, da parte di servizi di intelligence nazionali, e in cui si richiede l'esclusione dai procedimenti penali di qualsiasi prova così ottenuta.**

Secondo l'avvocato generale, il diritto dell'Unione non disciplina le modalità di applicazione delle misure tecniche di sorveglianza nell'ambito dei procedimenti penali né il ruolo e i poteri dei servizi di intelligence nazionali. In tale contesto, un giudice costituzionale nazionale può naturalmente negare a taluni operatori od organi la possibilità di applicare misure tecniche di sorveglianza. Il fatto che tale decisione costituzionale abbia effetti processuali sui procedimenti penali, pendenti e futuri, in materia di corruzione ne costituisce la conseguenza logica e necessaria.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari per inosservanza delle sentenze della Corte costituzionale, l'avvocato generale ritiene che il diritto dell'Unione⁵ osti all'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice semplicemente per il fatto di aver sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale nella quale tale giudice mette in discussione la giurisprudenza della corte costituzionale nazionale e considera la possibilità di disapplicare la sua giurisprudenza.

Decisione 417/2019

Infine, l'avvocato generale Bobek propone **alla Corte di dichiarare che l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE osta a una decisione di un giudice costituzionale nazionale**, quale la decisione 417/2019, **che dichiari illegittima la composizione dei collegi dell'organo giurisdizionale supremo nazionale che statuisce in primo grado su reati di corruzione, per il motivo che tali collegi non sono specializzati in materia di corruzione, anche se la specializzazione richiesta è stata riconosciuta ai giudici che compongono dette formazioni, qualora siffatta constatazione possa far sorgere un rischio sistemico di impunità riguardante reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.**

L'avvocato generale rileva che la violazione della norma nazionale che disciplina la composizione di un collegio giudiziario nel caso di specie non costituisce una violazione sotto il profilo dell'articolo 47 della Carta. In primo luogo, il requisito della specializzazione sembra presentare un carattere eminentemente formale. In secondo luogo, tale norma appare come un'eccezione piuttosto circoscritta, applicata soltanto a settori giuridici specifici e nella fase di primo grado. In terzo luogo, altri elementi supplementari rivelerebbero l'assenza del carattere «manifesto» della violazione.

Per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'avvocato generale ritiene che la decisione di cui trattasi non soddisfi i requisiti summenzionati di cui all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dato che potrebbero sorgere serie preoccupazioni riguardo alle conseguenze pratiche generalmente percepibili o attese della decisione di cui trattasi.

La decisione 417/2019 impone il riesame in primo grado di tutte le cause in cui è pendente un'impugnazione e la sentenza di primo grado è stata pronunciata tra il 21 aprile 2003 e il 22 gennaio 2019. Dato il livello generale di complessità delle cause riguardanti i reati di corruzione commessi dalle persone rientranti nella competenza della ACCG, nonché la probabilità di un'impugnazione, gli effetti ragionevolmente attesi di tale sentenza sono molto ampi.

Per quanto riguarda il principio del primato, l'avvocato generale ritiene che tale principio debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale nazionale, vincolante in forza del diritto nazionale, qualora il giudice del

⁴ Principio dell'Unione relativo all'indipendenza dei giudici e decisione 2006/928/CE, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pagg. da 56 a 57).

⁵ Articolo 267 TFUE, nonché principio dell'indipendenza dei giudici sancito all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all'articolo 47 della Carta.

rinvio lo reputi necessario per conformarsi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto dell'Unione aventi efficacia diretta.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni nelle cause riunite [C-357/19 e C-547/19](#), nella causa [C-379/19](#) e nelle cause riunite [C-811/19 e C-840/19](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106